

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE (ART. 23 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022).

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di Agliano Terme (Ente che concede l'utilizzo di personale), con sede in Agliano Terme (AT), Piazza Roma 21, (C.F. 82000250058) legalmente rappresentato dal Sindaco Biglia Marco, domiciliato per la funzione presso la sede, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

E

Il Comune di Montegrosso d'Asti, (Ente utilizzatore) con sede in Montegrosso d'Asti (AT), Via Re Umberto 60, (C.F. 82000150050), legalmente rappresentato dal Sindaco Masino Monica, domiciliato per la funzione presso la sede, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

di seguito individuati per brevità anche come, rispettivamente, "Ente concedente" e "Ente utilizzatore";

PREMESSO

- che l'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- che, ai sensi del citato art. 23, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione prevista dall'art. 23 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del D. lgs. n.165/2001 e successive modifiche;
- che il Comune di Agliano Terme e il Comune di Montegrosso d'Asti hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa;
- che tale soluzione si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca, data la sussistenza di realtà ed esigenze analoghe delle comunità locali nei due contesti territoriali;
- che la dipendente interessata ha prestato il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione in convenzione ai sensi dell'articolo 23 del CCNL 16/11/2022 da parte del Comune di Montegrosso d'Asti della dipendente del Comune di Agliano Terme, Dott.ssa Barbara Borio, il cui consenso è da ritenersi manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, ai fini dello svolgimento dei compiti di istituto attinenti al settore Amministrativo, così come articolato nel comune di Montegrosso d'Asti, con esclusione di manifestazioni e commercio.

ART. 2 - DURATA E TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

La durata della presente convenzione è fissata con decorrenza dal 10/07/2024 sino al 31/03/2025. La convenzione non è tacitamente rinnovabile.

La dipendente Dott.ssa Barbara Borio presterà servizio presso il Comune di Montegrosso d'Asti per n. 6 ore settimanali (art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022).

Le prestazioni lavorative della dipendente Dott.ssa Barbara Borio, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Agliano Terme, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 3 – TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è mantenuta presso il Comune di Agliano Terme, a cui compete la gestione degli istituti contrattuali connessi con il servizio.

Il Comune di Agliano Terme corrisponderà alla dipendente Dott.ssa Barbara Borio il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto della presente convenzione. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune di Agliano Terme saranno, a quest'ultimo, rimborsati dal Comune di Montegrosso d'Asti.

ART. 4 – TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI FRA ENTI

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Agliano Terme cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
3. L'utilizzo del personale del Comune di Agliano Terme, da parte del Comune di Montegrosso d'Asti comporterà, da parte dello stesso, il rimborso di una spesa, in proporzione alle ore di servizio definite dall' art. 2, relativa alla retribuzione prevista dal citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali.
4. Il Comune di Agliano Terme provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti alla dipendente per le prestazioni svolte a favore del Comune di Montegrosso d'Asti e al recupero della spesa a carico del Comune di Montegrosso d'Asti.
5. Il Comune di Montegrosso d'Asti si impegna a rimborsare il Comune di Agliano Terme, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.
6. Al dipendente sarà corrisposto, a domanda, esclusivamente per gli spostamenti fra il Comune di Agliano Terme ed il Comune di Montegrosso d'Asti, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l'utilizzo ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, riconoscendo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro. A tal fine il dipendente presenterà il prospetto delle spese di viaggio sostenute, nonché la documentazione giustificativa attestata attraverso il registro presenze.

ART. 5 – ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

Nel caso di conferimento di incarico di EQ il Comune di Montegrosso d'Asti corrisponderà direttamente alla dipendente la retribuzione di posizione rapportata all'orario parziale, nonché la quota di indennità di risultato spettante, secondo quanto previsto dall'art. 17 del vigente CCNL Funzioni Locali.

ART. 6 – FERIE E MALATTIA

La gestione delle ferie e dei permessi è a cura del Comune di Agliano Terme da cui la dott.ssa Borio Barbara dipende, da definire funzionalmente con il Comune di Montegrosso d'Asti.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla normativa vigente al Comune di Agliano Terme che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Montegrosso d'Asti.

ART. 7 – RISOLUZIONE

La presente convenzione potrà essere risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati, previo preavviso di almeno quindici giorni solari a mezzo di pec da trasmettersi al protocollo comunale di ciascun Ente;
- per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati, previo preavviso di almeno quindici giorni solari a mezzo di pec da trasmettersi al protocollo comunale di ciascun Ente.

ART. 8 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 9 – PRIVACY

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione del presente accordo e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

ART. 10 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Comune di Agliano Terme - Il Sindaco Marco Biglia

Per il Comune di Montegrosso d'Asti - Il Sindaco Monica Masino

Per accettazione - La dipendente Dott.ssa Barbara Borio